sentenza
nella causa iscritta al n. 5759/2010 Ruolo Gen. Affari Cont.

TRA


ATTORI
E Dresso lo studio dell'avv. in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al
dal quale è rappresentata e difesa in virtio di
procura in calce alla copia notificata dell' atto di citazione;

CONVENUTA

## NONCHÉ

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in $\square$

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

## NONCHÉ

in persona del legale rappresentante p.t., con sede

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l'08.03.2010, convenivano in giudizio davanti al Giudice di pace di Barra la Assumevano: - di avere acquistato presso l'agenzia
 pacchetto turistico del tour operator consistente nel soggiomo dal 15.08.2009 al 22.08.2009 in un monolocale per quattro persone presso l'Hotel / Residence ad un prezzo di $€ 950,00$ oltre spese da pagarsi in loco pari ad € 301,00 ; - che la struttura turistica appariva assai modesta per i numerosi disservizi non risolti dall'organizzazione del complesso alberghiero; - difatti, l'organizzazione turistica, diversamente da quanto annunciato in catalogo, non aveva programmato le attività sportive annunciate, non vi era il bagnino a bordo piscina, né vi era il servizio di animazione; in camera funzionavano male il frigorifero, il telefono e la televisione e si presentava insufficiente il servizio navetta; - ed ancora, if residence si presentava in pessime condizioni igienico sanitarie e perfino invaso da topi; - che quest'ultima circostanza veniva segnalata alla ASL SA, che interveniva sul posto.
Nell'impossibilità d. addivenire ad un componimento della lite, gli attori si rivolgevano alla competente autorità giudiziaria e chiedevano accertarsi l'inadempimento della $\square$ e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati nei limiti di $€ 5.000,00$ vinte le spese di lite.
Si costituiva la che impugnava la domanda chiedendone il rigetto. Preliminarmente eccepiva I'incompetenza per territorio del giudice adito. Ancora preliminarmente chiedeva di poter chiamare in garanzia la s.r.l.
Con ordinanza depositata in Cancelleria il 30.11 .2010 , il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta ed autorizzava la medesima alla chiamata in causa della s.r.l

Non si costituivano la s.r.l.
Va premesso che la L. n. 1084 del 27.12 .1977 ha dato piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970. L'art. 1.1 della C.C.V. definisce come "contratto di viaggio" sia un contratto di organizzazione di viaggio. sia un contratto di intermediario di viaggio, ovvero "qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome di procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiomo separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si kiferisca". L'art. 1.5 definisce Organizzatore di ungsiaggio "qualunque persona che abilualmente assume l'impegno definito al par. 2 , sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno'. Nou ha costituito oggetto di contestazione il fatto che l'agenzia sia un organizzatore di viaggi ed abbia concluso con gli attori un contratto di organizzazione di un viaggio.

L'art. 15 della C.C.V. disciplina la responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo, relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiomo, prevedendo che lo stesso "risponde di qualsiasi pregiudizio causato dal viaggiatore a motivo dell' inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano". L'art. 15.2 prosegue disponendó che: "lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggio diligente nella scelta della persona che esegue il servizio".
Conformemente a quanto statuito dalla S.C., si ritiene che le date disposizioni si interpretino nel senso che la prima regola la responsabilità per i danni provocati al viaggiatore dalla mancata prestazione del servizio, la seconda la responsabilità per i danni derivati dalla carente esecuzione, La responsabilità imputata all'organizzatore di viaggi, nei due casi, è disciplinata dalle norme che, nei rapporti tra le parti nel contratto di viaggio, regolano il tipo contrattuale di cui è oggetto la prestazione mancata o carente; nel secondo caso, costituisce limite all'imputazione della responsabilità dell'organizzatore di viaggi il fatto che questi si sia comportato in modo diligente nella scelta della persona o della struttura che esegue il servizio.
Nella fattispecie che ne occupa, dalla prova orale, nonché dalla documentazione fornita dagli attori ed in atti, è emersa la completa responsabilitả del chiamato $\square$ quale fornitore del servizio in ordine ai fatti dedotti in domanda. Né quest'ultimo, ha opposto alcuna valida argomentazione a propria difésa, scegliendo di rimanere contumace. Peraltro, glt attori hanno prodotto lettera del chiamato $\square$ spedita via fax al procuratore della convenuta in cui si dichiara disposta "affinché ci sia una rapida e pacifica conclusione della questione" al "rimborso per una somma non superiore a $€ 2.000 .00$ ". È emersa in tutta evidenza l'assoluta imprevidenza ed imperizia, nonché improvvisazione nell'organizzazione del servizio, che ha condotto gli attori a sostenere il disagio di una trasferta diversa da quella tanto desiderata e programmata".
Il disservizio ed il pressappochismo dell'organizzatore sono emersi in particolare allorquando gli attori, pur avendo presentato le proprie rimostranze, hanno tuttavia dovuto trascorrere una vacanza in pessime condizioni igienico sanitarie, in particolare per la presenza di topi nella struttura. Circostanza, quest' ultima, specificamente provata con testimoni.
E dunque chiaro che sussiste una specifica responsabilità
fornitore del servizio, e parimenti sussiste la responsabilità della società
$\square$ la quale mon ha provato di essersi comportata da organizzatrice di viaggi diligente nella scelta della persona alla quale ha affidato la vacanza degli attori, non avendo dedotto alcun elemento da cui poter desumere che l'essersi avvalsa di quel fornitore di servizio sia stato il frutto di un comportamento informato,
oculato e prudente, tale da far ragionevolmente prevedere che il servizio sarebbe stato reso in condizioni sulle quali gli attori potevano fare affidamento rivolgendosi a quell'organizzatore per il contratto che prevedeva quel pacchetto turistico.

Ricorrono nella fattispecie gli estremi della cosiddetta "vacanza rovinata". Ne consegue la totale e pacifica responsabilità della società convenuta in ordine ai fatti lamentati.

Appare condivisibile quanto statuito oltre che dalla dottrina, da decisioni di merito e di legittimità. che assegnano all'organizzatore del viaggio ogni responsabilità relativa allo stesso

In tema di damo non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla manca:a realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori degli attori, per un verso, non possono formare oggetlo di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi. in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Cassazione civile, sez. III, sent. 11.05.2012 $\mathrm{n}^{\circ}$ 7256)

La Corte di Giustizia C.E., con sentenza 12.03 .2002 , c. $168 / 2000$, intervenendo sulla normativa comunitaria relativa ai "viaggi tutto compreso", ha dato un'interpretazione favorevole al consumatore, ritenendo che la Direttiva 90/314/ CEE "riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei dami diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale".
La Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 8827/2003 statuisce: "Il danno non patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto ai fini della risarcibilitá, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 C.P. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale, ben può essere riferito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale. ove si consideri che it riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, e in tat mode configura un caso determinato della legge al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale". Analogamente, la sentenza della S.C. n. 8828/2003 ha statuito che il danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all'art. 2059 CC. Nella stessa linea è la sentenza della IIl Sez. della Corte di Cassazione n. 13158/2003.
Nei caso di specie, all'inadempimento contrattuale consegue un minor godimento della vacanza. che si estrinseca in un danno non patrimoniale "da vacanza rovinata"
Si riconosce, quindi, la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale: é quello che, ancorché non senza oscillazioni, dottrina e giurisprudenza individuano come il "Pregiudizio
che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacarza come occasione di svago e riposo" (Guerinoni).
Secondo alcuni, il risarcimento del danno da vacanza rovinata potrebbe fondarsi sull art. 13 della Convenzione di Bruxelles, che genericamente sancisce la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per "qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell' inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione, quali risultano dal contratto o dalla presente convenzione".
Secondo altri, invece, il fondamento della risarcibilità del danno da vacanza rovinata andrebbe ricercato nella stessa Direttiva sui "pacchetti tutto compreso", cosi come suggerito dalla interpretazione data dalla nota sentenza del 12.03.2002 della Corte di Giustizia Europea. in culi è riconosciuto "il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutho compreso", in virtù della sempre maggiore importanza attribuita dagli ordinamenti giuridici moderni alle vacanze, divenute così importanti per la qualità della vita delle persone, da rendere it loro pieno ed effettivo godimento già di per sé un valore meritevole di massima tutela.
Nella fattispecie risulta provato che, nelle circostanze di tempo di luogo indicate in citazione, gli attori si siano trovati a dover accettare la proposta di una vacanza diversa da quella prenotata.
E'pertanto pacifica la responsabilità della $\square$ quale organizzatrice del pacchetto turistico, nonché, conseguentemente dell' quale fornitore del servizio.
Appare, pertanto, equo il risarcimento dei danni, non soltanto di carattere patrimoniale, derivati dall'avere vissuto una vacanza non rispondente a quanto preventivamente convenuto tra le parti.
Questi elementi sono tali, a parere del giudicante, da consentirgli di liquidare il danno in esame ex art. 1226 CC. nella complessiva somma di $€ 2.000,00$, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e comunque nell'ambito della competenza per valore del giudice adito. Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità della società
e della s.r.l.
Per l'effet.o, la società va condannata al pagamento in favore di $\square$ della somma di £ 2.500,00
oltre interessi dalla domanda al socdisfo.
Alla soccombenza segue le condanna al pagamento in favore degli attori, con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese del giudizio e delle competenze professionali, che si liquidano in dispositivo, di ufficio in mancanza di nota spese.
P. Q. M.

II Giudice di pace di Barra, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, cosi prorvede:

1) accoglie la domanda nei limiti di quanto indicato in motivazione e condanna

in solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di $€ 2.500,00$ oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nell'ambito della competenza del giudice adito; 2) condamna la s.r.1. $\square$ in solido,
T. al pagamento, con attribuzione all ${ }^{3}$ Avv. Andrea Gaudino, procuratore antistatario degli attori, delle spese di giudizio, che si liquidano in $€ 150,00$, nonché delle competenze professionali, che si liquidano in $€ 1.250,00$ oltre spese generali, IVA e CPI come per legge;
2) condanna la s.r... $\square$ rivalere la società di tutte le somme che quest'ultima proverà di aver pagato a fronte del presente giudizio in favore degli attori;
3) dichiara la presente sentenza emessa secondo diritto.

Cosi deciso in Napoli-Barra, 27.02.2013.


IL GIUDICE DI PACE
Avv. Nicola D'Antonio
Micala I'Amtosio



